

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1550 del 14/03/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA A CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC CON DETERMINAZIONE N. 5796 DEL 21/10/2024 COMUNE: LIZZANO IN BELVEDERE (BO) TITOLARE: CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE SEZIONE DI PORRETTA TERME CODICE PRATICA N. BO23A0048
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1613 del 14/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA A CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC CON DETERMINAZIONE N. 5796 DEL 21/10/2024

COMUNE: LIZZANO IN BELVEDERE (BO)

TITOLARE: CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE SEZIONE DI PORRETTA TERME

CODICE PRATICA N. BO23A0048

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta al Prot. n. PG/2023/30999 del 21/02/2023 (pratica n. BO23A0048) con la quale la **SEZIONE CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME** C.F.: 01722351200, ha richiesto il **subentro** all'istanza di concessione di

derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "del Sasseto", presentata dal CAI SEZIONE BOLOGNA "MARIO FANTIN", in comune di Lizzano in Belvedere (BO), **per l'approvvigionamento idrico della Capanna Sociale del Sasseto, in particolare per gli usi alimentari e l'alimentazione dei bagni: lavandini, docce e sanitari (WC)**, con una portata massima di **0,03 l/s**, per un volume annuo massimo di prelievo di **40 mc** mediante manufatto di captazione di sorgente costituito da un tubo di drenaggio nella parete rocciosa, ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 55 mappale 85 del NCT del comune di Lizzano in Belvedere (BO), di proprietà della regione Emilia Romagna Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti;

dato atto della nota trasmessa dal Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti della Regione Emilia Romagna che chiarisce che l'area in cui è ubicata la derivazione sorgentizia risulta attualmente oggetto di convenzione Rep. n. 409 con L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

visto che la sorgente "del Sasseto" e la relativa opera di presa sono le stesse dalle quali si esercita la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee con una portata massima di **0,03 l/s** per complessivi **1051 mc/anno**, rilasciata a **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC (gestore utilizzatore del Rifugio Duca degli Abruzzi) C.F.: 03018950364**, per l'approvvigionamento idrico del rifugio Duca degli Abruzzi, ad uso consumo umano e uso igienico ed assimilati (alimentazione vasi sanitari WC), con Determinazione ARPAE N. 5796 del 21/10/2024, in scadenza al 31/12/2033 (pratica n. BO22A0057);

visto che per l'esercizio della derivazione, il richiedente ha presentato un accordo di gestione e manutenzione dell'opera di presa e della sorgente con **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC** e **CAI SEZIONE BOLOGNA "MARIO FANTIN"** (proprietaria del Rifugio Duca degli Abruzzi), assunto con Prot. n. PG/2024/12732 del 23/01/2024; per cui nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo può avvalersi dell'uso dell'opera di presa e utilizzare una parte della risorsa idrica concessa a **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC** fino ad un massimo di 40 mc/a, allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione, con sottensione ai sensi degli art.li 6 e 29 del RR 41/2001, e, che l'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria;

accertato che l'accordo stipulato tra gli utilizzatori della sorgente "del Sasseto" si configura come una sottensione parziale dell'opera di presa e di parte (40 mc/a) della risorsa idrica concessa a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC con Determinazione ARPAE N. 5796 del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettere a) e b) del RR n. 41/2001;

considerato che:

- il provvedimento di concessione con sottensione parziale costituisce variante alla concessione rilasciata a **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC**, ai sensi dell'art. 29, comma 6 del R.R. 41/2001;

- gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di derivazione sono assimilati a:

- "Igienico ed Assimilati" di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della L.R. n.3/1999, come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'alimentazione di vasi sanitari (WC);
- "Uso Consumo Umano" di cui all'Art. 152, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. n.3/1999 e ss.mm.ii., per quanto riguarda tutti gli altri usi richiesti;

- che ai fini del calcolo del canone di concessione si applica il canone più elevato tra quelli richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001; nella fattispecie: l'uso "igienico e assimilati";

dato atto che in data 04/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 150 in data 22/05/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la derivazione è ubicata all'interno dell'area SIC-ZPS IT4050002 / Parco Regionale "Corno alle Scale" e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

preso atto:

- del Nulla Osta e della valutazione di incidenza dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale**, rilasciato ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, con atto n. 91 del 16/04/2024 e acquisito agli atti in data 17/04/2024, con Prot. n. PG/2024/71396 ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**), che è espresso in senso favorevole con prescrizioni, di cui si richiama in particolare la seguente:

- dovrà essere installato un contatore misuratore dei volumi di prelievo in corrispondenza della sorgente o nei pressi del rifugio, prima della sua distribuzione: i dati sul volume di prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2024/75581 in data 23/04/2024 all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che, pertanto tale parere si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

dato atto, per quanto concerne l'uso "consumo umano":

- del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), acquisito agli atti in data 02/05/2024 con Prot. n. PG/2024/80074, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della richiesta effettuata dall'amministrazione scrivente all'Azienda USL di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Distretto Appennino Bolognese competente del rilascio del parere di conformità ai sensi del D.Lgs n.

31/2001, con lettera Prot. n. PG/2024/75581 in data 23/04/2024;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal richiedente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel *corpo idrico montano* "M. Marmagna - M. Cusna - M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli", codice 6050ER-LOC1-CIM;; con stato quantitativo *buono* e assenza di rischio dello stato quantitativo;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, comporta un rischio ambientale (**repulsione**) per impatto lieve e assumendo, in via cautelativa, una criticità elevata in assenza di dati di sito specifico, per cui può diventare compatibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 195,00;

- del canone di concessione per l'anno corrente **2025**, pari ad € 177,40;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e dell'istruttoria eseguita, possa essere rilasciata a **SEZIONE CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME** C.F.: 01722351200 la concessione di acque pubbliche sotterranee dalla sorgente "del Sasseto", alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, di cui si richiamano in particolare le seguenti:

di fissare la scadenza della concessione alla medesima data del 31/12/2033 fissata dalla concessione rilasciata a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC;

- in caso di cessazione della concessione da parte di uno solo dei titolari che hanno stipulato l'accordo di sottensione: SEZIONE CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME e CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC, gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale dismissione di ripristino dei luoghi, ai sensi degli art.li 34 e 35 del R.R. passano completamente a carico del Concessionario rimasto attivo;

- dovrà essere installato un contatore misuratore dei volumi di prelievo in corrispondenza della sorgente o nei pressi del rifugio (capanna del Sasseto), prima della sua distribuzione: i dati sul volume di prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno, e, anche all'amministrazione concedente tramite PEC aobo@cert.arpa.emr.it;

- di effettuare un controllo annuale della qualità dell'acqua ad uso consumo umano mediante raccolta di campioni d'acqua nel punto di prelievo e nel punto di distribuzione da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato e di trasmettere alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente le analisi di laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 13/03/2025 (assunta agli atti al prot. n. PG/2025/48364 del 13/03/2025);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **SEZIONE CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME** C.F.: 01722351200, **la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente del "Sasseto" ubicata**, sul terreno identificato catastalmente al foglio 55, mappale 85, ad uso consumo umano e uso igienico ed assimilati (alimentazione vasi sanitari WC), **alle seguenti condizioni:**

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di **0,03 l/s**, e volume annuo massimo di **40 mc**;
- b) mediante sottensione parziale dell'opera di presa e di parte (40 mc/a) della risorsa idrica concessa a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC con determinazione n. 5796 del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettere a) e b) del R.R. n. 41/2001, nel rispetto dell'accordo stipulato tra CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC (gestore utilizzatore del Rifugio Duca degli Abruzzi) e CAI SEZIONE BOLOGNA "MARIO FANTIN, acquisito agli atti al PG/2024/12732 del 23/01/2024 ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);
- c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- d) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, rilasciato con atto n. 91 del 16/04/2024 e acquisito agli atti in data 17/04/2024, con Prot. n. PG/2024/71396 che costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione **(Allegato 2)**;

4) di stabilire che il presente atto costituisce variante alla concessione rilasciata a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC con determinazione n. 5796 del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 29, comma 6 del R.R. n. 41/2001;

5) di stabilire che il **canone annuale** per gli usi concessi, di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, **è fissato in € 193,52= per l'anno 2025**, di cui è dovuto l'importo di **€ 177,40=** in ragione di 11 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali)

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, a:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Distretto Appennino Bolognese;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC (gestore utilizzatore del Rifugio Duca degli Abruzzi) C.F.: 03018950364

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli Ubaldo Cibin;

16) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente rilasciata alla **SEZIONE CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME** C.F.: 01722351200

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A)** Il prelievo avviene dal corpo idrico montano "M. Marmagna - M. Cusna - M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli", codice 6050ER-LOC1-CIM mediante un manufatto di captazione di sorgente sul terreno censito nel NTC del comune di Lizzano in Belvedere (BO) al Foglio 55, mappale 85 nel punto di coordinate geografiche X: 646256 Y: 887036, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B)** Il manufatto di captazione di sorgente è costituito da un tubo di drenaggio che convoglia le acque all'interno di una vasca di acciaio inox di dimensioni 100x40x40 cm. La vasca è divisa in due parti da uno stramazzo: quella di monte di sedimentazione e quella di valle dalla quale le acque fuori escono per gravità mediante due fori distinti appoggiati sul fondo. Dai fori dipartono due tubazioni di diametro un pollice di cui una convoglia le acque verso una cisterna ubicata in prossimità del Rifugio Duca degli Abruzzi e dalla quale vengono prelevate per le utilizzazioni; l'altra verso la Capanna del Sasseto, inutilizzate. La parte di valle della vasca di accumulo è dotata di sistema di troppo pieno costituito da tubo con sommità sfiorante che si eleva dal fondo per alcuni cm al di sopra dei fori delle tubazioni di adduzione.
- C)** il prelievo dovrà essere di **40 mc/a**, con una portata massima di **0,03 l/s**;
- D)** Le acque sono utilizzate **per gli usi alimentari e l'alimentazione dei bagni: lavandini, docce e sanitari (WC)**. Tali usi sono assimilabili a:
- uso "igienico e assimilati", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'uso alimentazione di vasi sanitari (WC);

- uso "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. per quanto riguarda tutti gli altri usi;

E) Il monitoraggio dei volumi derivati avviene tramite contatore volumetrico;

F) La concessione si esercita mediante sottensione parziale dell'opera di presa e di parte (40 mc/a) della risorsa idrica concessa a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC con determinazione n. 5796 del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettere a) e b) del R.R. n. 41/2001, nel rispetto dell'accordo stipulato tra CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC (gestore utilizzatore del Rifugio Duca degli Abruzzi) e CAI SEZIONE BOLOGNA "MARIO FANTIN, acquisito agli atti al PG/2024/12732 del 23/01/2024 ed allegato al presente atto (**Allegato 1**);

Art 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale** rilasciato con atto n. 91 del 16/04/2024 di cui si richiamano le seguenti:

- a)** dovrà essere installato un contatore misuratore dei volumi di prelievo in corrispondenza della sorgente o nei pressi del rifugio, prima della sua distribuzione: i dati sul volume di prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

e trasmesso in allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- b)** i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente anche all'amministrazione concedente tramite PEC aoobo@cert.arpa.emr.it. Per semplicità amministrativa le comunicazioni ad ARPAE e all'Ente Parco dovranno avvenire contestualmente entro il 31 marzo di ogni anno;
- c)** di effettuare un controllo annuale della qualità dell'acqua ad uso consumo umano mediante raccolta di campioni d'acqua nel punto di prelievo e nel punto di distribuzione da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato e di trasmettere alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente le analisi di laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento;
- d)** Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla

installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

in caso di cessazione della concessione da parte di uno solo dei titolari che hanno stipulato l'accordo di sottensione gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale dismissione di ripristino dei luoghi, ai sensi degli art.li 34 e 35 del R.R. passano completamente a carico del Concessionario rimasto attivo;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033**, alla medesima data del 31/12/2033 fissata dalla concessione rilasciata a CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC **con Determinazione n. 5796** del 21/10/2024;

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.